



COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE

Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 18 DEL 22/04/2022 della Giunta Comunale

Oggetto: CONCESSIONE IN USO PER IL TRIENNIO 2022 – 2024 DELLA CASINA MALGA STABIO, P.ED. 8 IN C.C. BLEGGIO SUPERIORE E DEI RELATIVI PASCOLI MONTANI DI CUI ALL'ARTICOLO 25 COMMA 4BIS DELLA L.P. 28 MARZO 2003, N. 4.

L'anno **duemilaventidue** addì **22 - ventidue** - del mese **aprile** alle ore **12:00** nella sede municipale, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede **Il Sindaco, Riccadonna Flavio**

Assiste **Il Segretario comunale, Dott. Merli Giorgio**

RICCADONNA FLAVIO	Sindaco	Presente
CALDERA MASSIMO	Vicesindaco	Assente
BENEDETTI ALESSANDRA	Assessore	Presente
PARISI MARIA ROSJ	Assessore	Presente
TOSI MATTIA	Assessore	Assente

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, **Il Sindaco, Riccadonna Flavio** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.



COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE

Provincia di Trento

Relazione.

Con precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 25/05/2016 avente ad oggetto *“CONCESSIONE IN USO ALLA SOCIETA’ AGRICOLA SEMPLICE “MALGA STABIO” PER GLI ANNI 2016-2017-2018-2019-2020-2021 DELLA P.F. 34 C.C. BLEGGIO SUPERIORE E SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL’USO CIVICO EQUIVALENTE ALLA DURATA DELLA CONCESSIONE IN USO.”*, era stata concessa in uso, con tutte le componenti di uso civico, la “Casina Malga Stabio” identificata catastalmente dalla p.ed. 8, (cascina e stallone mq. 1038) e le pp. ff. 35, 36 e 38 (rispettivamente mq. 93.675, mq. 333.745, mq. 651) in C.C. Bleggio Superiore. L’oggetto della concessione in uso presenta la seguente descrizione catastale e tavolare: in P.T. 2 C.C. Bleggio Superiore;

La concessione è scaduta con la conclusione della stagione di alpeggio 2021;

Condizioni contrattuali

Ogni anno, all'inizio della stagione di monticazione, l’Amministrazione concedente in contraddittorio con il Concessionario provvederà a redigere il verbale di carico della malga. Nel verbale sarà riportata la descrizione e quantità del carico nonché tutte le eventuali prescrizioni tecniche particolari.

Ogni anno, alla fine della stagione di monticazione, l’Amministrazione concedente in contraddittorio con il Concessionario provvederà a redigere il verbale di scarico della malga. Nel verbale saranno elencati gli interventi di manutenzione ordinaria che il Concessionario si impegna a realizzare a suo carico e quelli che invece si impegna a realizzare l’Amministrazione concedente a suo carico. Nel verbale sarà riportata l’osservanza di quanto prescritto e/o convenuto con il verbale redatto all’inizio della stagione nonché sarà data evidenza a tutte le problematiche pertinenti con l’uso concesso.

Le apparecchiature fisse o mobili nonché tutti i materiali e strutture rimossi e/o demoliti a seguito delle modifiche o delle manutenzioni ordinarie sono del Concessionario che dovrà disporne lo smaltimento ai sensi di legge a proprio totale onere.

La stagione di monticazione ha di norma una durata di circa 90 (novanta) giorni, dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno. In contraddittorio con il Concessionario, l’Amministrazione concedente, qualora lo sviluppo vegetativo del cotico pascolabile lo consenta, può variare la durata, la data di inizio e la data di fine della stagione di monticazione. Dette variazioni non comporteranno modifiche del canone di concessione.

La concessione si intende risolta alla data di scadenza senza bisogno di alcun tipo di disdetta. È esplicitamente esclusa la possibilità che il presente atto venga a rinnovarsi in via tacita. Il presente atto di concessione non impegna in alcun modo l’Amministrazione concedente per l’eventuale suo rinnovo o proroga oltre il termine di scadenza.

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (artt. 20 e 21 del D. Lgs 82/05). L’indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).



COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE

Provincia di Trento

Il canone di concessione dovrà esser corrisposto in unica soluzione prima del termine annuale di avvio dell'alpeggio. Con avviso di pagamento, l'Amministrazione concedente comunicherà al Concessionario le modalità con le quali corrispondere le singole rate di canone.

L'Amministrazione concedente si riserva il diritto di sospendere, modificare o revocare la concessione oggetto del presente atto, con conseguente risoluzione unilaterale dell'atto stesso, a suo insindacabile giudizio, in ogni momento prima della scadenza qualora i beni concessi servissero per esigenze di pubblica utilità o per altri giustificati motivi non compatibili con l'uso concesso, senza che il Concessionario possa opporsi, vantare titoli, compensi o risarcimenti qualsiasi di danni. Qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che il Concessionario esercita la concessione in difformità alle Leggi e ai Regolamenti vigenti nonché in difformità delle prescrizioni riportate nel presente atto, l'Amministrazione concedente diffiderà con lettera raccomandata il medesimo Concessionario ad ottemperare le suddette norme vigenti e prescrizioni entro il termine previsto nella diffida e, in caso di perdurante inottemperanza, procederà alla revoca della concessione con conseguente risoluzione unilaterale del presente atto di concessione nonché alla richiesta al Concessionario di risarcimento degli eventuali danni derivanti al bene oggetto della concessione a seguito dell'inosservanza delle norme vigenti e delle prescrizioni riportate nel presente atto di concessione. L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di verificare, in qualsiasi momento mediante propri incaricati, lo stato di manutenzione dei beni oggetto della concessione e, contemporaneamente, il costante utilizzo dei beni stessi secondo gli usi per i quali la concessione è stata assentita; l'accertamento di anomalie in tal senso potrà determinare, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, l'immediata revoca della concessione, fatta salva ogni e qualsiasi azione tendente al recupero di eventuali danni materiali o anche di ordine morale, qualora da detti usi derivassero fatti o accadimenti lesivi del buon nome dell'Amministrazione concedente. Il Concessionario ha facoltà di recedere dalla presente concessione e sarà esonerato dal pagamento dell'annualità di canone anticipata solo qualora la comunicazione di recesso, inoltrata con posta certificata, pervenga entro il 30 settembre antecedente all'anno di recesso. Il mancato pagamento delle rate del canone di concessione decorsi i termini di scadenza fissati, costituisce causa di risoluzione del presente atto di concessione con danno, spese ed interessi a carico del Concessionario.

Alla scadenza del presente atto di concessione o alla data di risoluzione anticipata o dalla data del recesso il Concessionario si obbliga a restituire all'Amministrazione concedente i beni concessi nelle stesse condizioni in cui gli sono stati consegnati, salvo il normale deperimento/miglioramento conseguente al loro uso in conformità al presente atto; si impegna altresì alla rimozione di tutti gli oggetti od impianti non di proprietà dell'Amministrazione concedente nonché alla demolizione e smaltimento dei manufatti realizzati nell'ambito della presente concessione. Tutte le spese inerenti il presente comma saranno a totale carico del Concessionario. Il Concessionario è ritenuto responsabile di tutti i danni, a persone o cose o animali, di privati cittadini ed Enti, che potrebbero derivare dall'esercizio della concessione e

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (artt. 20 e 21 del D. Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).



COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE

Provincia di Trento

pertanto solleva e rende indenne fin d'ora l'Amministrazione concedente da ogni reclamo o molestia, anche giudiziaria, che potrebbe provenire da coloro che fossero o si ritenessero danneggiati. L'Amministrazione concedente si riserva altresì la facoltà di attribuire a terzi soggetti la concessione di tutto o di parte delle realtà descritte per usi compatibili con quanto attribuito in concessione. Il carico massimo ammissibile per l'uso alpeggio è pari a 60 U.B.A. (unità bovine adulte).

Ricordato che:

- l'affitto delle malghe rientra nella disciplina dei patti agrari, normati dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11 (Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici) e legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), art. 57, a sensi del quale la disciplina nazionale trova applicazione anche nelle province autonome, in difetto di propria legislazione;
- l'art. 39, comma 2 *bis*, della L.P. 23/1990, a sua volta, richiama esplicitamente l'applicazione della legislazione statale in materia di fondi rustici;
- l'art. 6 del D.Lgs. n. 228 del 2001 estende esplicitamente alle proprietà degli enti territoriali, anche con riferimento ai terreni demaniali o del patrimonio indisponibile, l'applicazione della disciplina dei fondi rustici contenuta nella legge 11 febbraio 1971 n. 11 (Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici) e nella legge n. 203 del 1982;
- giurisprudenza e dottrina non hanno posizioni univoche riguardo l'applicabilità del suddetto art. 6 ai beni di uso civico ma a riguardo si richiama (Cass. Civ. sez. II del 11 febbraio 2008, n. 3261) pronuncia nella quale si afferma che "la validità e l'efficacia di un contratto di affitto di fondi rustici e il suo assoggettamento alla ordinaria disciplina civilistica non restano esclusi dalla circostanza che tali fondi siano gravati da usi civici";
- è ragionevole pertanto ritenere che i beni gravati dal vincolo di uso civico, pur non essendo qualificabili come beni demaniali, siano soggetti alla stessa disciplina che lo Stato accorda ai beni demaniali ed a quelli del patrimonio indisponibile;
- lo strumento con cui, di norma, gli Enti Pubblici assegnano le malghe agli allevatori si differenzia a seconda che il fondo appartenga al demanio, al patrimonio indisponibile oppure al patrimonio disponibile, utilizzando nei primi due casi l'istituto della concessione;
- il sopra citato art. 6 precisa altresì che, alla scadenza della concessione amministrativa o del contratto di affitto, l'amministrazione adotta procedure di licitazione privata o trattativa privata.

Pertanto, la legge provinciale all'articolo 17, comma 2, per quanto riguarda le modalità di affidamento, prevede l'asta pubblica come forma ordinaria di scelta del contraente nell'ipotesi di contratti comportanti entrate, salvo che l'amministrazione motivatamente scelga di adottare altro procedimento, cioè la licitazione privata di cui all'art. 18 o la trattativa privata prevista dall'articolo 21;



COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE

Provincia di Trento

La normativa provinciale individua ai commi 2 *ter* e 3, le ipotesi in cui è comunque consentito di procedere con trattativa diretta: in caso di fondi rustici adibiti ad usi socio-didattici e in caso di importo contrattuale inferiore a quello di cui all'art. 21, comma 4 (attualmente 48.500 euro);

Considerato che negli ultimi anni si è assistito ad un progressivo abbandono delle aree rurali e ad una contestuale riduzione di aziende agricole a conduzione familiare. Tali fenomeni che interessano in particolare la fascia montana si ritiene siano legati ad una molteplicità di cause:

- l'orografia con particolare riferimento alla morfologia dei terreni, che limita l'introduzione di tecnologie volte ad accelerare i processi produttivi;
- la persistente crisi del comparto lattiero-caseario, causa la mancata valorizzazione delle peculiarità qualitative delle produzioni montane;
- la difficoltà ad attuare collegamenti diretti tra produttori e consumatori, con particolare riferimento al comparto della ristorazione turistica;
- la precarietà e volubilità dei mercati e dei prezzi dei prodotti lattiero caseari.

L'attività zootecnica in questi territori svolge una funzione fondamentale per la collettività, permettendo la conservazione del paesaggio, la produzione di alimenti di qualità, la prevenzione da calamità naturali (quali valanghe, frane, incendi), il consumo di biomassa nonché la tutela della biodiversità attraverso l'allevamento di razze locali in pericolo di estinzione ed il mantenimento della variabilità botanica caratteristica delle cotiche dei pascoli alpini, per le particelle fondiarie vocate a pascolo. Per la maggior parte delle aziende zootecniche l'attività è affrontata in condizioni di forti diseconomie, legate al costo dell'affitto dei terreni e dalla morfologia dei terreni comportanti elevati costi di produzione, aggravati in parte mitigati dal fatto che la maggior parte di tali aziende impiega tuttora esclusivamente manodopera familiare;

Il Comune di Bleggio Superiore riconosce la forte valenza dell'attività zootecnica e intende definire e perseguire adeguate politiche a favore del comparto agricolo locale, riconoscendo appieno agli agricoltori e allevatori del posto un ruolo chiave nell'economia locale e nella conservazione del suo capitale ambientale;

La concessione delle malghe comunali ad allevatori locali o loro forme associative rappresenta da sempre un importante supporto economico riferito sia all'organizzazione delle aziende zootecniche locali che agli interessi dell'economia territoriale più in generale. Per le piccole aziende agricole, in particolare, l'alpeggio offre la possibilità di recuperare i tempi di lavoro legati al governo del bestiame a favore dell'attività di fienagione sulle aree prative di fondovalle, mezza e alta montagna. Per le aziende che non hanno problemi di manodopera l'assenza del bestiame e di quello da latte in particolare può costituire un'opportunità per significative diversificazioni produttive e reddituali;



COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE

Provincia di Trento

Ciò premesso, l'Amministrazione comunale intende procedere, pur nel contesto di incertezza conseguente all'evoluzione epidemiologica del Covid19, che tra le altre cose limita fortemente la mobilità e con essa le possibilità di sopralluoghi e incontri con i potenziali interessati, ad una nuova concessione della "Casina Malga Stabio" per gli anni 2022, 2023 e 2024 e relative stagioni monticatorie;

Vista la nota pervenuta al protocollo comunale n. 2368 in data 13/04/2022 dal sig. Crosina Paolo, legale rappresentante della Società Agricola Semplice Malga Stabio, nella quale vengono assunti i seguenti impegni:

- pulizia del bivacco e dei servizi per il periodo dell'alpeggio;
- pulizia dalle erbe infestanti nei pressi della struttura.

Atteso che l'assegnazione in concessione si rende necessaria per la gestione dello spazio ricavato a seguito dei lavori di adeguamento della Casina Malga Stabio, compresa anche l'attività di somministrazione bevande e degustazione prodotti secondo modalità da concordare successivamente con l'Amministrazione (realizzazione arredi, gestione, ecc.);

Premesso che per quanto non espressamente qui disciplinato si rinvia a quanto previsto dal disciplinare-tipo adottato dalla Giunta provinciale con propria deliberazione n. 731/2015, di seguito i dati e le caratteristiche che formeranno oggetto del contratto di concessione;

Ritenuto di stabilire l'importo della concessione malghiva in € 3.630,00 (pari all'importo dell'ultimo anno di concessione aumentato del 20%) per il primo anno, con eventuale incremento per il 2023 e per il 2024 del 10% sull'importo dell'anno precedente, qualora venga avviato il servizio di ristoro di cui sopra;

Rilevato che ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni contenute nella L.P. 14 giugno 2005, n. 6, a condizione che ne consegua un effettivo beneficio per la generalità degli abitanti della frazione o del comune, l'amministrazione competente può disporre la variazione d'uso dei beni di uso civico, la sospensione temporanea o l'estinzione del vincolo su determinati beni di uso civico, disponendo a favore di terzi la sospensione del vincolo di uso civico per consentire la concessione in uso a titolo oneroso di un determinato bene di uso civico ovvero la costituzione sul medesimo di diritti reali;

Preso atto del diritto di uso civico in ogni caso spettante agli allevatori locali, l'Amministrazione comunale ritiene corretto e conforme all'interesse pubblico di tutta la comunità accogliere la richiesta di assegnazione della Casina Malga Stabio e dei relativi pascoli inoltrata dal sig. Crosina Paolo, legale rappresentante della Società Agricola Semplice Malga Stabio;

Ritenuto pertanto di poter opportunamente procedere, nell'interesse della comunità locale, per tutte le motivazioni sopra richiamate, alla concessione in uso della malga e dei



COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE

Provincia di Trento

pertinenti pascoli attinenti al territorio del Comune di Bleggio Superiore mediante affidamento diretto ad allevatore locale titolare del diritto di uso civico così come tutti i componenti del soggetto giuridico (soci) devono risultare residenti nel Comune di Bleggio Superiore) e con sede dell'azienda sul territorio del comune di Bleggio Superiore, senza dover effettuare, a tal fine, apposita manifestazione di interesse che, per le ragioni sopra illustrate, potrebbe portare di fatto a risultati pregiudizievoli alla effettive aspettative di crescita e di sviluppo del contesto socio-economico locale;

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso quanto sopra;

Viste le leggi 11 febbraio 1971, n. 11 (Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici) e 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari);

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Visto lo Statuto del Comune di Bleggio Superiore approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 07.04.1995 e modificato con Deliberazioni consiliari n. 22 del 18.06.2015 e n. 10 del 29.06.2016;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Bleggio Superiore, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 di data 30.07.2018;

Vista la Legge Provinciale n.26 di data 10 settembre 1993 e successive modificazioni e il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Provincia di data 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. che disciplinano la materia dei lavori pubblici di interesse provinciale e la trasparenza negli appalti, così come previsto dal capo VIII - varianti - con particolare riferimento all'articolo 51 e il capo III - con riferimento all'articolo 126 del relativo regolamento di attuazione, nonché la L.P. 9 marzo 2016, n. 2, in particolare l'articolo 27 "Modifica dei contratti durante il periodo di validità";

Vista la L.P. 2/2020 "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni". Vista la DGP n. 307/2020 recante "Linee guida per l'uniforme applicazione del principio di rotazione ai sensi degli articoli 4 e 19 ter della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2." Visto il nuovo codice dei contratti pubblici, approvato con D.lgs 18/04/2016 n. 50 e s.m.;

Acquisiti i pareri sulla proposta di deliberazione in oggetto, previsti dagli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto - Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (artt. 20 e 21 del D. Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).



COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE

Provincia di Trento

Ritenuto altresì necessario dare immediata attuazione al presente provvedimento stante l'esigenza di garantire con urgenza un efficiente ed efficace svolgimento dell'azione amministrativa, nell'esclusivo pubblico interesse;

Rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 53 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. Di concedere in uso, alla Società Agricola Semplice Malga Stabio, con sede legale a Bleggio Superiore in fraz. Marcè, C.F. 95009530221, per le stagioni monticatorie degli anni 2022, 2023 e 2024, la "Casina Malga Stabio" (p.ed. 8 C.C. Bleggio superiore) e relative pp. ff. 35, 36 e 38 secondo quanto disposto dall'allegato schema di contratto di concessione;
2. Di dare atto che la Società Agricola Semplice Malga Stabio, ha dichiarato il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.;
3. Di dare atto che la disciplina della concessione è contenuta nelle "condizioni contrattuali" di cui in narrativa e dagli impegni assunti dalla Società di cui al punto 1. con nota acquisita al protocollo comunale n. 2368 in data 13/04/2022, che costituiscono condizioni contrattuali impegnative per il concessionario;
4. Di disporre la sospensione, per il periodo di alpeggio (01 giugno/30 settembre) degli anni 2022, 2023 e 2024 il diritto di uso civico sulle particelle oggetto di concessione in ottemperanza al combinato disposto degli articoli 13, comma 2 e 15 dalla L.P. 14 giugno 2005, n. 6;
5. Di stabilire l'importo della concessione malghiva in € 3.630,00 (pari all'importo dell'ultimo anno di concessione aumentato del 20%) per il 2022, con incremento per il 2023 e per il 2024 del 10% sull'importo dell'anno precedente (€ 3.993,00);
6. Di accertare l'entrata presunta derivante dal presente provvedimento di € 3.630,00 per l'esercizio finanziario 2022, di € 3.993,00 per l'esercizio finanziario 2023, di € 3.993,00 per l'esercizio finanziario 2024, al cap. 485 del Bilancio di previsione 2022-2023-2024, come da prospetto in calce al presente provvedimento;
7. Di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico la sottoscrizione, in nome e per conto dell'Amministrazione, del contratto di concessione;
8. Di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata sull'albo telematico per 10 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;



COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE

Provincia di Trento

9. Di disporre la comunicazione della presente deliberazione, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
10. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto - Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, a seguito di distinta ed unanime votazione resa per alzata di mano;
11. Di dare evidenza che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della Legge Provinciale 30 novembre 1992 n. 23, avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - a) opposizione alla Giunta Comunale da parte di ogni cittadino durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 1, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;
in alternativa al rimedio di cui al punto b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
12. Di specificare inoltre che:
 - In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 articolo 120 allegato 1) al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. In particolare:
 - il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
 - non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
 - In materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle P.A., ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., è possibile esperire ricorso secondo la disciplina di cui al combinato disposto dell'art. 63 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e dell'art. 409 C.P.C., in base ai quali le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario competente per territorio, in funzione di Giudice del Lavoro. È data la facoltà di esperire preventivamente il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 e seguenti del C.P.C.



COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE

Provincia di Trento

Movimenti Contabili:

Movimento	Esercizio	Capitolo e codice	Impegno/accert.	Importo	CIG	CUP
INS_ACC Accertamento	2022	485 - 3.01.00	2022/74	3.630,00		
CONCESSIONE IN USO PER IL TRIENNIO 2022 – 2024 DELLA CASINA MALGA STABIO, P.ED. 8 IN C.C. BLEGGIO SUPERIORE E DEI RELATIVI PASCOLI MONTANI DI CUI ALL'ARTICOLO 25 COMMA 4BIS DELLA L.P. 28 MARZO 2003, N. 4.						
INS_ACC Accertamento	2022	485 - 3.01.00	2023/1	3.993,00		
CONCESSIONE IN USO PER IL TRIENNIO 2022 – 2024 DELLA CASINA MALGA STABIO, P.ED. 8 IN C.C. BLEGGIO SUPERIORE E DEI RELATIVI PASCOLI MONTANI DI CUI ALL'ARTICOLO 25 COMMA 4BIS DELLA L.P. 28 MARZO 2003, N. 4.						
INS_ACC Accertamento	2022	485 - 3.01.00	2024/2	3.993,00		
CONCESSIONE IN USO PER IL TRIENNIO 2022 – 2024 DELLA CASINA MALGA STABIO, P.ED. 8 IN C.C. BLEGGIO SUPERIORE E DEI RELATIVI PASCOLI MONTANI DI CUI ALL'ARTICOLO 25 COMMA 4BIS DELLA L.P. 28 MARZO 2003, N. 4.						

Documenti Allegati al presente Atto:

Titolo	Nome File	Formato	Data
Impronta			
ESPRESSIONE PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA	PARERE_SAG_2022_19.rtf	PARERE	14/04/2022
(2F8F3641CEE8A6FA5D582EE158A10403A28098A1616FF777481E5661E10D22FF)			
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE	PARERE_SAG_2022_19.rtf	PARERE	14/04/2022
(0255F8758D04412C16FD814235A48DCF01AEA115F4085625CB27F5AF8007CFC6)			

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (artt. 20 e 21 del D. Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).



COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE

Provincia di Trento

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Riccadonna Flavio

Il Segretario Comunale
Dott. Merli Giorgio



AVVISO DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 26/04/2022 al 06/05/2022, ai sensi dell'art. 183, comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Bleggio Superiore, 26/04/2022

Il Segretario Comunale
Dott. Merli Giorgio



COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene data comunicazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183, c. 2 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Bleggio Superiore, 26/04/2022

Il Segretario Comunale
Dott. Merli Giorgio



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Deliberazione dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 comma 4 della L.R. 03.05.2018 n. 2.
Bleggio Superiore, 26/04/2022

~~Deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 183 comma 3 della L.R. 03.05.2018 n. 2.~~
~~Bleggio Superiore, 07/05/2022~~



Il Segretario Comunale
Dott. Merli Giorgio



Il Segretario Comunale
Dott. Merli Giorgio